

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Associazione Italiana Storia del Cinema – APS

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di promozione sociale denominato "**Associazione Italiana Storia del Cinema – APS**", di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza e pari opportunità tra tutti i soci. La partecipazione è libera, senza limiti e discriminazioni.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pompei, alla via Lepanto 247. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento per l'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione ha lo scopo di celebrare le opere cinematografiche provenienti da tutto il mondo, per esaltare i cardini fondamentali delle varie culture, nonché di celebrare qualunque iniziativa volta a migliorare la qualità artistica e l'efficacia comunicativa del cinema italiano e internazionale. L'Associazione si propone di offrire una serie di attività atte al soddisfacimento di esigenze di conoscenza, di approfondimento, di aggiornamento, di formazione e qualificazione culturale e professionale del soggetto "evento di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva" a partire dalla tradizione dei festival cinematografici e delle iniziative di diffusione cinematografica nell'ambito della comunicazione con specifico riferimento alla individuazione, riconoscibilità, forza associativa e coordinamento delle manifestazioni cinematografiche italiane e internazionali. Intende coordinare, organizzare, e realizzare il proprio progetto associativo con lo scopo di valorizzare e qualificare l'attività culturale e di studio dei soci dell'Associazione, di dare loro risalto pubblico e collettivo, di coordinarne l'attività ai fini di un migliore riconoscimento regionale, nazionale e internazionale, non sostituendosi in alcun modo all'autonomia di ciascun soggetto associato, bensì rafforzandone la possibilità d'interlocuzione e intervenendo come soggetto regolatore e suadorio nei rapporti tra i vari associati. L'Associazione potrà quindi proporsi come laboratorio in grado di stimolare nuovi spazi di riflessione avanzata, mettendo in relazione le risorse

istituzionali e private esistenti, realizzando nuove iniziative, in qualsiasi e con qualsiasi mezzo espressivo, dirette a migliorare la visibilità, la qualità e il valore formativo dei progetti culturali degli associati. Essa opera nei seguenti settori: a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e di editoria elettronica, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; Per raggiungere i suoi obiettivi l'Associazione potrà promuovere - anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, Enti ed organizzazioni pubbliche o private - iniziative di studio e di sperimentazione aventi per oggetto temi di carattere artistico, educativo e culturale appartenenti alla sua sfera di azione. L'Associazione sarà aperta alla partecipazione a progetti, movimenti, laboratori creativi ed ideativi operando nell'ambito di reti ed iniziative da essa avviate, o già esistenti, in Europa e nel Mondo. Potrà svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche, e potrà organizzare gruppi di lavoro su tematiche cinematografiche, letterarie, artistiche, formative, educative e culturali in genere, in Italia e nel Mondo. Potrà quindi stipulare accordi con Enti Pubblici e Privati, per la gestione di rassegne, eventi e seminari e/o per la fornitura di servizi inerenti ai propri scopi sociali. Potrà ideare, realizzare, editare e distribuire pubblicazioni a stampa, audiovisivi e simili; prodotti audiovisivi; CD audio, CD Rom e DVD, siti internet, blog e social network dedicati; iniziative volte a favorire il dibattito sui temi citati nella dichiarazione di intenti sia sulla carta stampata che sul WEB e su tutti i supporti che i Media potranno utilizzare in futuro. Inoltre l'Associazione potrà svolgere qualunque altro tipo di attività purché volta al conseguimento delle finalità sociali. Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni personali dei soci ma potrà altresì avvalersi di collaborazioni esterne e prestazioni di lavoro autonomo. Potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. In particolare, potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. L'Associazione si propone come soggetto rappresentativo del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, e delle manifestazioni di promozione cinematografica e audiovisiva, ad esso correlate, anche eventualmente accolte in base al Regolamento interno approvato dall'Assemblea, e come interlocutore nazionale di istituzioni pubbliche, enti associativi e soggetti privati in relazione ai propri scopi statuari. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in quanto considera la cultura come una risorsa identitaria essenziale per la collettività, uno strumento di coesione sociale, di promozione e tutela dei diritti umani e un veicolo per una società inclusiva. In particolare: - promuove le ricerche, le conoscenze e gli studi relativi alla storia del cinema e dei media audiovisivi, con particolare riguardo per l'ambito italiano, favorendone il coordinamento e la diffusione, attraverso festival e incontri - collabora con associazioni, università, archivi, istituzioni e centri di ricerca aventi finalità analoghe a livello nazionale e internazionale favorendo le relazioni e gli scambi di esperienze tra ricercatori, archivisti e studiosi

contribuisce alla tutela, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e

In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri soci.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Le attività diverse dovranno essere rendicontate separatamente.

Art. 5 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

8. I soci si distinguono in: a. Soci ordinari: persone che versano la quota associativa ordinaria;

b. Soci studenti e/o dottorandi: persone iscritte presso una università italiana o straniera;

c. Soci onorari: persone che si siano distinte per il loro apporto di studiosi e per particolari benemeritenze verso l'Associazione e che pertanto non sono tenute a versare la quota associativa.

9. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione; in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto: a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di

2. La struttura associativa è composta:

a) dall'Assemblea; b) dal Consiglio Direttivo; c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza; d) dal Collegio dei Probiviri.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci; b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'ammontare della quota sociale annua; d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti; e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipoderivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio; h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; j) fissa l'ammontare della quota associativa; k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante pubblicazione, nello stesso termine, sul sito dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere ,previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
10. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci, dopo 5 anni dalla prima costituzione e dopo ogni tre anni successivi.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e assegna le funzioni di Segretario e Tesoriere.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di cinque anni dalla prima costituzione, tre (3) esercizi (annuali) dalla seconda e sono rieleggibili.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo:

a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali disponendo delle risorse economiche; b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività; c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale; d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato e i risultati conseguiti; e) approva o rigetta le domande di ammissione;

f) propone all'Assemblea ordinaria la nomina dei soci onorari; g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale) dispone decisioni urgenti..

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 16 – Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, non meno di 10 anni e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. L'incarico di Presidente può essere illimitato.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

6. In caso di necessità e urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

7. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato a esercitarla.

Art. 17 – Il Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri dei verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

2. Il segretario può essere anche Tesoriere e :

a) gestire, di concerto con il Direttivo, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.

b) relazionare al Consiglio Direttivo sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti.

2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. I Probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dai Soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.

3. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 19 – Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Art. 21 – Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato da:

a) beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione; b) fondi eventualmente accantonati per il conseguimento dello scopo sociale; c) un fondo di pellicole e materiali audiovisivi; d) un fondo di documenti cartacei e libri.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

a) quote sociali; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta

e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
f) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 – Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

1. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Pompei, 07-11-2023

Il Segretario

Il Presidente

dott. ssa Marcella Falanga

Marcella Falanga

avv.to Annarita Borelli

Annarita Borelli



Agenzia Entrate	Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia	
Atto registrato al n.	962 53
In data	30/06/2025
Totale versato	231,98
Il Direttore Territoriale	

IL FUNZIONARIO

Marcella Erri